

- c. l'iscrizione dovrà essere provvisoria, con scadenza non superiore a 180 giorni per evitare l'incongrua emissione della CRS, rinnovabile fino alla conclusione della procedura di emersione;
- d. ai soggetti iscritti in via provvisoria e dotati di codice STP dovrà essere chiuso e ritirato il codice STP;
- e. per i soggetti che non sono in possesso di un codice fiscale dovrà essere emesso un codice fiscale provvisorio (11 caratteri numerici) secondo le modalità già in vigore e le indicazioni della Agenzia delle Entrate;
- f. in considerazione della natura provvisoria della iscrizione e della sua durata inferiore a sei mesi dovrà essere emessa solo una tessera di accesso al SSN in forma cartacea e non in forma magnetica;
- g. nel caso di conclusione positiva della procedura di emersione il cittadino dovrà essere iscritto al SSN in maniera definitiva, secondo le procedure in vigore;
- h. nel caso di conclusione negativa della procedura di emersione il cittadino tornerà ad essere irregolare, non risulterà più iscritto al SSN, dovrà riconsegnare le tessere cartacee in suo possesso e tornerà ad usufruire della assistenza sanitaria secondo le leggi vigenti;
- i. nessun onere economico è dovuto da parte del cittadino richiedente;
- j. le prestazioni sanitarie usufruite dal cittadino in attesa di completamento della procedura di emersione durante il periodo di temporanea iscrizione saranno a carico del SSR;
- k. nel caso di rinnovo della iscrizione temporanea lo straniero deve dimostrare di essere occupato in attività di assistenza e di sostegno alle famiglie presentando la ricevuta di versamento dei contributi previdenziali.

Per eventuali richieste di chiarimento e precisazione, e per suggerimenti in merito si prega di fare riferimento presso la scrivente Direzione Generale a: sig.ra Maddalena Squeo (telefono: 02-6765.3085).

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

(BUR20100118)

Circ.r. 9 marzo 2010 - n. 8

D.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010 «Piano di sorveglianza straordinario della rabbia - Ulteriori determinazioni» - Modalità operative

Ai direttori generali
AA.SS.LL.
Regione Lombardia
e p.c. Alla Federazione regionale
degli ordini dei Medici veterinari

Come è noto la rabbia, dopo 13 anni di assenza è ricomparsa nel territorio nazionale e più precisamente in alcune aree del Nord Est. I primi casi si sono manifestati nel 2008 in provincia di Udine e a partire dall'autunno 2009 l'epidemia si è diffusa anche in Veneto, andando ad interessare principalmente la provincia di Belluno; recentemente si è verificato anche un caso in provincia di Trento.

I casi ad oggi denunciati sono 148, di cui 71 solo nel corso del 2010, e hanno interessato prevalentemente volpi, ma anche equidi, cani e gatti di proprietà.

Il decreto in oggetto istituisce un flusso informativo specifico sulla profilassi immunizzante di cani e gatti nei confronti della rabbia, per la raccolta delle informazioni minime che devono essere comunicate all'ASL, in base all'art. 65 del d.P.R. n. 320/54.

Questo flusso informativo, attraverso la registrazione dei dati relativi alle profilassi immunizzanti effettuate, permette di conoscere il livello di copertura vaccinale della popolazione canina e felina presente sul territorio della Regione. Tale conoscenza risulta strategica per la programmazione di eventuali provvedimenti sanitari che dovessero rendersi necessari.

Al fine di permettere a tutti Medici veterinari operanti in Lombardia di alimentare tale flusso, è opportuno fornire le seguenti modalità operative:

- per ogni intervento di profilassi immunizzante effettuato nei confronti della rabbia sui cani, devono essere inserite in Anagrafe Canina Regionale (ACR) le seguenti informazioni:
 - data evento: data in cui è stato effettuato l'intervento di profilassi immunizzante;

- data di registrazione: data in cui viene registrato in ACR l'intervento;
- tipo di vaccino: nome commerciale;
- numero di lotto;
- nome e cognome del veterinario che ha effettuato l'intervento.

Tali informazioni devono anche essere riportate per i gatti, qualora trattasi di animali identificati e registrati in ACR.

- I Medici veterinari, non accreditati all'accesso alla ACR, devono inoltrare richiesta (Allegato 1) alla ASL di appartenenza o, nel caso trattasi di Medici veterinari non iscritti agli Ordini della Lombardia, all'ASL dove viene normalmente svolta la propria attività, contenente le seguenti informazioni:

- Nome e cognome;
- N. di iscrizione all'ordine;
- Codice fiscale
- Indirizzo e-mail.

La ASL, fatte le opportune verifiche, trasmette queste informazioni alla U.O. Veterinaria (*veteregione@lisp.it* o via fax al n. 02/3936067) che procederà ad inserire tali nominativi in uno specifico «ruolo».

Ai Medici veterinari così abilitati verrà comunicata una specifica password di accesso alla ACR che consentirà loro unicamente di inserire le informazioni relative agli interventi di profilassi immunizzante effettuate nei confronti della rabbia.

Si ricorda infine che l'inserimento in ACR di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'art. 65 del RPV n. 320/54.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

ALLEGATO N. 1

Il sottoscritto dr. nato a prov. il codice fiscale partita IVA residente a CAP località telefono fax e-mail cell. iscritto all'albo professionale dei Medici Veterinari dell'Ordine di con n. Se operante in una Struttura Sanitaria Veterinaria indicare: Ragione sociale Indirizzo CAP località prov. telefono fax e-mail

CHIEDE

Di essere abilitato all'accesso all'ACR per la registrazione delle vaccinazioni antirabbiche ai sensi del d.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010.

ALLEGA la seguente documentazione:

- fotocopia detta carta di identità del richiedente (solo se la domanda è presentata da persona diversa dal richiedente)
- autocertificazione di iscrizione all'albo dei medici veterinari

Data e luogo

Firma

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

(BUR20100119)

D.d.s. 9 marzo 2010 - n. 2218

Approvazione delle linee guida per il funzionamento dell'Archivio Infotelematico generale dei reperti storici, documentali ed iconografici della Prima Guerra Mondiale in Lombardia

(3.5.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO CULTURALE DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 «Promozione